



POST MORTEM DI FULVIO CLAUDIO FERRARI*

Il nostro sistema codicistico in punto al tema delle successioni *mortis causa* si basa tutt'ora su una esasperata quanto eccessiva tutela della famiglia. Codicisticamente, o si succede per testamento, o per legge. Non dimentichi, poi, che i patti successori sono tassativamente vietati. Alla luce di questo quadro normativo, si dovrebbe dedurre che (certamente) non si potrà succedere per contratto.

Allo sguardo del professionista non sfugge però che lo stesso codice civile vigente propone alcuni istituti contrattuali tipizzati, capaci di trasferire la ricchezza *inter vivos*, ma con effetto *post mortem*.

L'assicurazione sulla vita, la rendita vitalizia a favore di terzi, alcuni contratti bancari di conto corrente a firma disgiunta, i contratti costitutivi societari che adottano clausole capaci di realizzare la successione di uno o più soci, le società fiduciarie, costituiscono un breve ma sostanzioso elenco delle molteplici "scappatelle" codicistiche all'enunciato principio secondo il quale non si dispone per contratto.

Il sistema codicistico stesso supera anche il divieto dei patti successori con la legge 55 del 2006, introducendo l'articolo 768 bis per disciplinare i "Patti di Famiglia".

E non potendo, infine, dimenticare l'istituto, ancora oggi assai controverso e dibattuto, del Trust successorio.

Poiché questo breve articolo non ha alcuna intenzione se non quella di

stimolare la curiosità dei Colleghi, basterà trattare gli istituti *ut supra* meramente come spunti di riflessione, consci, tutti noi, che i tempi sono cambiati, come cambiata è la famiglia. Al giorno d'oggi, sempre più si intravede l'esigenza di una qual sorta di collaborazione tra il futuro *de cuius* e i beneficiari nonché, per altro verso, si sente crescere l'esigenza di avere la possibilità di devolvere a chi più ci aggrada o a chi più secondo noi merita.



Intraprendiamo, ora, un maggiore approfondimento tecnico. In tema al disposto dell'articolo 1920 c.c., la sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sezione seconda, numero 26606/2016 pubblicata il giorno 21 dicembre 2017, Presidente V. Mazzacane e Relatore E. Migliucci, che consiglio, ai più curiosi, di leggere integralmente per la chiarezza mostrata dall'Estensore, evidenzia elementi distruttivi dell'assunto secondo cui non si dispone per contratto. Alcuni passi meritano qui la riproposizione testuale. "... nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato è titolare di un diritto proprio, derivante dal contratto, alla prestazione assicurativa" e oltre si specifica che "ai sensi dell'art. 1920 cod. civ., il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione in virtù di un atto *inter vivos*" e oltre "il diritto non entra a far parte del patrimonio ereditario" et indi "fonte del diritto è l'atto *inter vivos*".

La Suprema Corte, a dire il vero con orientamento consolidato, qualifica quindi il contratto di assicurazione sulla vita come atto *inter vivos* con effetti *post mortem*, statuendo, indi, una terza via oltre la legge e il testamento.

Analogamente all'assicurazione sulla vita in favore di terzo, le altre forme contrattuali *inter vivos*, come sopra citate, ci permettono di disporre del nostro patrimonio con maggiore libertà, superando le rigide indicazioni codicistiche poste ad assoluta tutela della famiglia.

E se ci è concesso di decidere quasi a nostro piacimento, con l'introduzione del patto di famiglia si è potuto mutare lo scenario di riferimento preesistente, consentendo, ora, all'imprenditore, da un lato di assicurare il trasferimento del bene azienda, dall'altro di salvaguardare l'unità familiare.

L'introduzione del patto di famiglia in deroga al divieto dei patti successori ha permesso, quindi un ulteriore autonomia alla volontà del Beneficiario. Ma, come ben sappiamo, l'evoluzione della nostra società italiana, ha subito, sta subendo e subirà maggiormente, gli effetti dell'internazionalizzazione. Tra i tanti istituti mutuati dal diritto straniero, quello divenuto noto anche ai più è il Trust. Per (troppi) anni istituto giuridico alieno al diritto italiano, il Trust si è progressivamente conquistato terreno, nonché applicazione, anche entro i nostri confini. Agli scopi che occupano, riveste, però, interesse il solo "Trust a fini successori".

In un pregevole saggio, G.F. Condò (Trust: procedure concorsuali e diritto

di famiglia – Rapporto tra istituzione di un trust e normativa in materia di successione) riesce a sublimarne i canoni istitutivi con le conclusioni che riporto: “è possibile istituire un trust testamentario che manifesta chiaramente la natura unilaterale del trust e la sua tendenziale distanza dal campo contrattuale e costituisce una ipotesi di coincidenza tra istituzione del trust e attribuzione di beni al trustee”. Tra le tante applicazioni del trust si potrà, pertanto, avere un’alternativa tra patto di famiglia e Trust.

Non solo l’uso in Italia del Trust ma, soprattutto, lo svalicamento dei patrii confini da parte di molti professionisti, con la naturale conseguenza di conoscere altri e altri modi di disporre, ha già aperto e maggiormente aprirà al Disponente nuove strade, nuovi percorsi, al fine di devolvere il suo patrimonio a proprio piacimento.

Si pensi, a mero, estremo esempio, alla costituzione di una società estera con fini successori nonché *trustata*. Pertanto, con la possibilità data ad un soggetto di definire quantità e qualità nonché temporalità delle proprie disposizioni *inter vivos* a valere *post mortem*. E ciò, senza alcun fine elusivo, che, come ben sappiamo, alimenta tanto interesse al nostro caro Fisco.

A rileggere quanto sopra, appare di tutta evidenza che l’apparentemente rigido sistema codicistico successorio, proprio così rigido non è (anche per merito dei Professionisti che lo applicano), e che l’apertura agli istituti extra confine, principalmente di diritto comunitario, potrà darci altre opportunità capaci di rispettare e, forse, di accrescere le esigenze della nostra attuale e, soprattutto, futura società.

**Avvocato presso il Foro di Milano*

UDIENZA PRELIMINARE: FUNZIONE DEFLATTIVA? DI CARLO BOGGIO MARZET*

Dopo una laboriosa gestazione di quasi venticinque anni l’allora Guardasigilli Giuliano Vassalli nel 1988 consegnò nelle mani del Presidente Cossiga il nuovo codice di procedura penale emanato con il DPR 447 del 22 settembre 1988 che entrò in vigore il 24 ottobre 1989.

Una data che per chi scrive rappresenta un ricordo indelebile per due ordini di ragioni: in primo luogo era stato pressochè garantito all’avvocatura da fonti più che attendibili che l’entrata in vigore sarebbe stata procrastinata almeno di sei mesi mentre così non fu; poi perchè il 24 ottobre 1989, alle 4 del mattino ricevetti, in qualità di difensore di turno, una telefonata dal Comando dei Carabinieri di un paese montano della nostra provincia in quanto erano stati arrestati dei topi di appartamento in azione e, con le nuove regole inopinatamente in vigore, la incertezza sulle procedure regnava sovrana.

L’indomani si fece una delle prime applicazioni dell’art. 444 del nuovo codice di rito.

Il nuovo rito, al quale gli avvocati erano stati avvicinati attraverso un percorso fitto di riunioni e convegni, per chi, come me, era nato e cresciuto ed aveva esercitato per un paio di lustri con il codice del 1930, rappresentava una serie di incognite, soprattutto sotto il profilo pratico, perchè era una vera rivoluzione. Tra le molteplici innovazioni quelle più salienti e appariscenti erano rappresentate dai riti alternativi al dibattimento (applicazione della pena su accordo di difesa e PM e rito abbreviato, in principalità) e dall’udienza preliminare che costituiva e costituisce il momento più qualificante e di maggiore

responsabilità per il difensore che deve optare per la soluzione più congeniale per i suoi assistiti alla luce degli atti processuali.

Una scelta, quella del rito, non sempre facile perchè comporta una serie di attente valutazioni sotto il profilo soggettivo oltre che oggettivo e sulle conseguenze giuridiche che ne derivano.



L’udienza preliminare, prevista solo per i reati più gravi, ha la funzione di filtro e quindi, come detto, da un lato il momento della scelta dell’eventuale rito alternativo e dall’altro la funzione di evitare la fase dibattimentale per quelle imputazioni non sostenibili.

Negli anni si sono succedute rilevanti modifiche normative e interpretazioni giurisprudenziali a volte discutibili che hanno in parte minato l’originario impianto.

L’art. 425 che disciplina la fase decisoria dell’udienza preliminare, nell’originaria formulazione recitava “ *se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta EVIDENTE che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non imputabile o non punibile per qualsiasi altra causa il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo*”.

Già nel 1993 è intervenuta una prima modifica di portata non modesta: il termine “evidente” è stato soppresso, cambiando non di poco la fisionomia del disposto. Lasciando conseguentemente uno spazio assai

maggiore al giudice per evitare il vaglio del dibattimento in situazioni dubbie e in presenza di prove contrastanti.

Nel 99 la Legge Carotti è andata oltre, introducendo il terzo comma che prevede per il giudice la possibilità di emanare sentenza di non luogo a procedere anche in presenza di elementi probatori *“insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio”* con un ulteriore ampliamento della rosa di ipotesi di cui il giudice può fungere da filtro ed evitare l'approfondimento dibattimentale.

Sempre nel 99 la Carotti inseriva significativamente il 421 bis che consentiva al Gup di disporre indagini integrative in presenza di un quadro probatorio incompleto modificando anche il 422 sempre sull'attività di integrazione.

La giurisprudenza, malgrado l'evoluzione subita dalla norma in esame, ha invece sempre attribuito all'udienza preliminare la funzione di filtro e mai quella di accertamento della innocenza dell'imputato, sottolineando sempre la natura processuale e non di merito della decisione di non luogo a procedere, ritenendo possibile tale soluzione solo ove la situazione di innocenza sia ritenuta non superabile in dibattimento dall'acquisizione di nuove prove o di una diversa e possibile rivalutazione degli elementi di prova già acquisiti.

Quindi il compito del giudice è limitato alla valutazione della superfluità del vaglio dibattimentale.

Quegli elementi d'accusa acquisiti, anche se insufficienti o contraddittori, potranno, secondo l'interpretazione giurisprudenziale di legittimità, fondare una pronuncia di non luogo a procedere soltanto se inidonei a sostenere l'accusa in giudizio.

Un'interpretazione restrittiva che di fatto

vanifica quanto introdotto dalla legge Carotti perchè sostenere che tale decisione non è consentita quando l'insufficienza o la contraddittorietà può essere superabile in dibattimento è conclusione contrastante con il testo della legge la cui previsione, antecedente alle manipolazioni giurisprudenziali, prevedeva tutte e tre le ipotesi: insufficienza, contraddittorietà ed inidoneità a sostenere l'accusa.

Deve anche rilevarsi l'orientamento della Corte Costituzionale nella sentenza n. 224 del 2001 che si è espressa in materia di incompatibilità del Giudice ex art. 34 cpp dichiarando l'illegittimità del disposto nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di Gup del giudice che abbia pronunciato sentenza poi annullata nei confronti dello stesso imputato per il medesimo fatto; la Consulta riteneva infatti in tal modo come la decisione dell'udienza preliminare fosse un vero giudizio implicante una valutazione di merito sulla consistenza dell'accusa mediante una prognosi sulla sua possibilità di successo nella fase dibattimentale. Tema ripreso dalla stessa Consulta in numerose decisioni successive: anche la sentenza n. 335 del 2002 ha affermato che il nuovo 425 consente al giudice una valutazione di merito sulla sostenibilità dell'accusa con possibilità di successo nella fase dibattimentale.

Orientamento che parrebbe in parte contrastante con la giurisprudenza di legittimità ribadita anche dalle Sezioni Unite della Cassazione che ha confermato in più occasioni la natura processuale della decisione dell'udienza preliminare.



Sul punto, recentemente, la Suprema Corte, con la sentenza 4.7.2017 n. 32023 della V sezione penale, ha consolidato il più recente orientamento qualificando la decisione espressa ex art. 425 cpp come *“sentenza di merito su un aspetto processuale”* avente ad oggetto la valutazione *“della capacità degli elementi addotti dall'accusa ... purchè non insanabilmente contraddittori e idonei a dimostrare la sussistenza di una minima probabilità che all'esito del dibattimento sia affermata la colpevolezza dell'imputato”*.

Scrivono gli Ermellini: *“la duplice esigenza di evitare l'inutile prosecuzione di procedimenti fondati su basi poco consistenti e di realizzare un effetto deflattivo di dibattimenti superflui non può che incidere sulla natura della sentenza di cui all'art. 425 c.p.p. qualificandola come sentenza di merito sull'aspetto processuale”* considerando come il giudice sia chiamato ad una valutazione sulla sostanza degli elementi probatori dedotti dal PM e quindi ad espletare un giudizio di merito che tuttavia non ha ad oggetto la fondatezza dell'accusa e cioè la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato bensì l'idoneità degli elementi a dimostrare la sussistenza della minima probabilità che all'esito del dibattimento si possa affermare la colpevolezza dell'imputato.

Al contrario, in dottrina non mancano opinioni contrastanti e condivisibili che danno una lettura diversa del disposto in esame e che attribuiscono al Giudice dell'udienza preliminare il potere, valutati adeguatamente gli elementi probatori offerti dalle parti, di evitare il vaglio dibattimentale quando appare prevedibile l'emissione, all'esito del

dibattimento, di una decisione di assolutoria per essere insufficiente o contraddittoria la prova raggiunta.

Perchè oggi, a prescindere da dissertazioni accademiche, di fatto, per chi quotidianamente calca le aule di giustizia, l'udienza preliminare, nella quasi totalità dei casi, è ridotta ai riti alternativi che hanno certamente una portata deflattiva importante e, in difetto, al rinvio a giudizio, perchè è raro che il giudice non ravvisi la necessità di approfondire in dibattimento anche in presenza di elementi probatori contrastanti che verosimilmente condurranno ad un proscioglimento ex art. 530 II co.

L'amara conclusione è che oggi la riforma Carotti è stata di fatto vanificata e che occorrerebbe una revisione finalmente organica e non frammentaria dell'impianto dell'udienza preliminare che raggiunga lo scopo iniziale, quello di evitare una moltitudine di dibattimenti inutili.

Tra riforme, mini riforme, integrazioni legislative, manipolazioni giurisprudenziali che prevaricano e stravolgono la norma positiva, elucubrazioni dottrinarie, come sempre, l'unico elemento certo è ancora una volta, l'incertezza del diritto.

**Avvocato presso il Foro di Biella, presidente emerito dell'Ordine degli Avvocati di Biella*



LE MODIFICHE ALL'ISTITUTO DELLA PRESCRIZIONE DEL REATO DI ANDREA CONZ*

Considerazioni preliminari sull'istituto della prescrizione

Per comprendere la portata della riforma introdotta con la legge n. 103/2017 in tema di prescrizione, e conseguentemente per formulare compiute considerazioni sulle novelle introdotte all'istituto sostanziale, è necessario avere chiara la funzione che la causa di estinzione del reato esercita in seno all'ordinamento penale.

Occorre sin da principio escludere che la prescrizione svolga una funzione legata alla certezza del giudizio, nel senso che essa non può intendersi come rimedio all'usura del materiale probatorio. È tesi quest'ultima che, se condivisa, implicitamente riconoscerebbe una graduazione all'efficacia della prova inversamente proporzionale al tempo intercorso tra l'acquisizione del materiale istruttorio ed il momento di commissione del reato. Si tratta di un assunto che, secondo taluni, sarebbe altresì smentito dalle norme di rito che sanciscono l'obbligo di assoluzioni di merito nonostante il verificarsi della prescrizione (MOLARI), ovvero da situazioni di imprescrittibilità per fattispecie punite con l'ergastolo. Tale osservazione induce ad escludere la natura processuale dell'istituto in esame, a cui per converso si riconosce natura sostanziale e dunque un peculiare regime di legalità. Quest'ultima tesi è stata sostenuta dalla Consulta in un'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte di giustizia dell'Unione Europea sull'interpretazione da dare all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

(ord. n. 24 del 26 gennaio 2017), tenuto conto della nota sentenza Taricco e dell'art. 53 della Carta di Nizza, il quale afferma che <<nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti>>. Anche nella prescrizione possono essere individuati i tratti di un "principio di libertà" poiché, come già osservavano i commentatori al codice Zanardelli, <<uno Stato liberale non "può mantenere indefinitamente un cittadino sotto imputazione delittuosa">> (MAJNO). Pertanto, è possibile affermare che la prescrizione del reato si basa sul principio secondo cui punire chi ha commesso un illecito dopo che è trascorso un certo lasso di tempo (prestabilito dalla legge) dal momento in cui il fatto è stato commesso non sarebbe "giusto" (PAGLIARO). Ciò non esclude però che vicende processuali, sintomatiche della volontà punitiva dello Stato, incidano sul tempo di prescrizione, così come chiaramente deducibile dall'art. 161 c.p., in quanto essa (cioè la c.d. prescrizione dell'azione penale) rappresenta un limite temporale entro il quale il processo deve iniziare o concludersi.

Orbene, riconoscendo **natura (prevalentemente) sostanziale** alla prescrizione, si limita lo spettro d'indagine sulla sua reale funzione. Si è ritenuto che la maturazione dei tempi di prescrizione del reato rilevi sulle funzioni della pena in astratto comminabile. In linea generale, l'oblio inciderebbe sulla finalità di prevenzione speciale della sanzione penale che lo Stato, lento nell'azione di accertamento del reato, non ha fundamentalmente inteso perseguire (gli aspetti dinamici escludono qualsiasi rilevanza circa l'ambito preventivo generale della

sanzione), così come un'eventuale condanna, inflitta ad un soggetto la cui personalità può mutare col tempo, <<perderebbe significato [...] nell'ottica di una giusta retribuzione>> (PULITANO), facendo altresì venir meno le esigenze rieducative nei confronti del reo. La prescrizione è quindi un'entità dinamica, la cui applicazione è improntata al massimo dell'automaticità e si impernia su dati essenzialmente obiettivi (PAGLIARO); la sua funzione è dunque quella di incidere sulle finalità della pena a seguito della verifica di vicende processuali, comportando l'inopportunità, a causa del decorso di un periodo di tempo prestabilito, della inflizione della punizione penale. Si tenga conto che le precedenti considerazioni sarebbero oggetto di parziale rimodulazione se riferite ai reati imprescrittibili; in questa sede, per brevità espositiva, non è consentita una più approfondita trattazione.

La nuova ipotesi di decorrenza del termine prescrizionale

Con il comma 10 dell'art. 1 della legge di riforma, è stato introdotto il nuovo comma 3 all'art. 158 c.p., sulla decorrenza del termine della prescrizione. Con esso è previsto che nell'ipotesi di fattispecie di reato, per le quali è consentita l'audizione testimoniale in sede di incidente probatorio delle persone offese <<in condizioni di particolare vulnerabilità>> (art. 392 comma 1 *bis* c.p.p.), commessi in danno di un soggetto minorenni, il termine di prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso,

il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato.

La novella normativa si discosta sensibilmente dalla disciplina prevista dai precedenti due commi dell'art. 158 c.p., dove la prescrizione del reato è chiaramente legata al **momento consumativo** dello stesso, ovvero alla verifica di una condizione che attribuisce al fatto rilevanza penale. Il periodo prescrizionale è in tali ipotesi strettamente connesso alla condotta dell'agente, tant'è che la sua decorrenza quantifica il "distacco" temporale del reo dal comportamento illecito in precedenza dallo stesso tenuto; la maturazione del tempo di prescrizione consente di escludere, per presunzione, la pericolosità sociale dell'indagato/imputato così da rendere inopportuna l'irrogazione di una sanzione penale.

Tali considerazioni non valgono però con riferimento al nuovo comma dell'art. 158 c.p., dove il decorso del tempo non è riferito al soggetto agente, bensì ad una condizione anagrafica della persona offesa ovvero - se l'azione penale è stata esercitata prima del compimento della maggiore età da parte di quest'ultima - all'acquisizione della notizia di reato, momento immediatamente antecedente all'iscrizione nel registro *ex* art. 335 comma 1 c.p.p. La prescrizione, in queste circostanze, assume una più spiccata connotazione procedurale piuttosto che sostanziale. Le radici della richiamata modifica si rinvencono nella Convenzione del Consiglio d'Europa su "prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica", siglata ad Istanbul l'11 maggio 2011, il cui articolo 58 dispone: <<Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che il termine di prescrizione per intentare un'azione penale

relativa ai reati di cui agli articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione sia prolungato per un tempo sufficiente e proporzionale alla gravità del reato, per consentire alla vittima minore di vedere perseguito il reato dopo avere raggiunto la maggiore età>>.



La disciplina della sospensione della prescrizione

L'art. 1 comma 11 ha modificato la disciplina della sospensione dei termini prescrizionali, introducendo nuove ipotesi all'elenco dell'art. 159 c.p. In realtà, le prime due riguardano specificazioni di precedenti previsioni, cosicché all'ipotesi inerente la richiesta di <<autorizzazione a procedere>>, il legislatore ha sentito l'esigenza di aggiungere <<dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie>>. Parimenti, al generico caso di <<deferimento della questione ad altro giudice>>, si è puntualizzato <<sino al giorno in cui viene decisa la questione>>. In quest'ultima ipotesi sarebbero ricompresi i casi del **conflitto di competenza** *ex* art. 30 c.p.p. e, secondo taluni, anche quelli inerenti le risoluzioni di **questioni pregiudiziali** ai sensi degli artt. 3 e 479 c.p.p., seppure in dette ipotesi il giudice non deferisce ad altro magistrato alcuna questione, ma attende l'esito di un giudizio già in corso.

Il nuovo comma I n. 3-ter dell'art. 159 c.p., prevede, nell'ipotesi di rogatorie all'estero, la sospensione della

prescrizione <<dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria>>.

Più articolate sono i casi di sospensione disciplinati dal comma secondo dell'art. 159 c.p.

Con la prima ipotesi, il n. 1 prevede che il corso della prescrizione sia sospeso dal termine per il deposito della **sentenza di condanna di primo grado** ex art. 544 di rito, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi.

Il n. 2 dell'art. 159 c.p., altresì dispone la sospensione della prescrizione dalla scadenza del termine per il deposito della **sentenza di condanna in secondo grado**, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.

Particolarmente farraginoso è la formulazione del terzo comma dell'art. 159, secondo cui <<*i periodi di sospensione del secondo comma sono **computati** ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha proscioltto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'art. 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale*>>.

Una prima considerazione è quella che il legislatore ha introdotto delle ipotesi di sospensione legate all'esito dei giudizi: non vi è sospensione della prescrizione ai sensi del comma 2 dell'art. 159 c.p., se l'imputato è stato assolto; in caso di condanna, la disposizione troverà invece applicazione. Le giustificazioni di questa

difforme disciplina sono state illustrate nella Relazione introduttiva al disegno di legge, in cui si è chiarito che <<il nucleo della riforma fa leva sulla sentenza di condanna [...] che, affermando la responsabilità dell'imputato, non può che essere assolutamente incompatibile con l'ulteriore decorso del termine utile al cosiddetto oblio collettivo rispetto al fatto criminoso commesso. Non si tratta di far cessare da quel momento la prescrizione, quanto di introdurre specifiche parentesi di sospensione per dare modo ai giudizi di impugnazione di poter disporre di un periodo congruo per il loro svolgimento, senza che vi sia il pericolo di estinzione del reato per decorso del tempo pur dopo il riconoscimento della fondatezza della pretesa punitiva dello Stato, consacrato dalla sentenza di condanna non definitiva>>. Pertanto e con altre parole, la sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 159 comma 2 c.p., è stata prevista a tutela <<della pretesa punitiva dello Stato>>, la cui <<fondatezza>> è consacrata <<dalla sentenza di condanna non definitiva>>. Vi è un nuovo dato che emerge dalla disposizione ora richiamata: la funzione preventiva della pena, sia essa generale che speciale, è maggiormente salvaguardata nel corso del giudizio se, in seno ad esso, vi è stata una pronuncia di condanna; per converso, in caso di impugnazione di sentenze assolutorie, la richiamata funzione della pena non è oggetto di alcuna "tutela" da parte dell'art. 159 c.p.. In precedenza la sospensione della prescrizione era stata generalmente prevista per evitare che l'imputato o il suo difensore, con comportamenti dilatori, mirassero ad allungare i tempi processuali così da "conquistare" l'impunità; attualmente, con la novella dell'art. 159 c.p., l'esercizio di un legittimo diritto da parte

del prevenuto, qual è l'impugnazione della sentenza di condanna, è sostanzialmente equiparato ad un "comportamento dilatorio", dando così l'impressione di degradare la prescrizione da "principio di libertà" ad *escamotage* defensionale.

I periodi di sospensione introdotti con il nuovo comma 2 dell'art. 159 c.p., fissati in un anno e sei mesi, sono prolungati <<per il periodo corrispondente>> se si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma.

In ultimo, di particolare interesse è l'osservazione formulata da un Autore, secondo cui è irragionevole, rispetto alla disciplina dettata dall'art. 157 comma I c.p., la previsione di un'unica ipotesi di allungamento dei termini prescrizionali di un anno e sei mesi, ai sensi del novellato articolo 159 c.p., prescindendo dalla circostanza che il reato contestato sia **un delitto ovvero una contravvenzione**. Si è sostenuto che <<l'incidenza in termini percentualistici dell'incremento è significativamente diverso per un reato che si prescrive in tre anni, talché la nuova misura comporterà il raddoppio del termine estintivo, rispetto a un reato che si prescrive in quarant'anni, talché la nuova misura rischia di non produrre mai alcun effetto concreto. E tuttavia, mancando nell'art. 159, commi 2 e 3, c.p. qualunque differenziazione, la nuova imposta temporale sarà versata da tutti gli impugnanti in misura eguale indipendentemente dalla loro condizione specifica: il che prelude, com'è ovvio, ad una violazione dell'art. 3 Cost. *sub specie* di eguale trattamento di situazioni molto diverse tra loro>> (MICHELETTI, come richiamato da DELLA RAGIONE).

Interruzione del corso della prescrizione

La modifica introdotta all'art. 160 comma 2 c.p., è di chiaro recepimento giurisprudenziale. Infatti, con la novella prevista nel comma 12 dell'art. 1, l. n. 103/2017, è stato inserito quale atto interruttivo della prescrizione l'interrogatorio reso davanti alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero. Ed infatti, il supremo consesso della Corte di cassazione, con la pronuncia Sezioni unite dell'11 luglio 2001, n. 33543, aveva affermato che <<l'interrogatorio dell'indagato, effettuato dalla polizia giudiziaria per delega del p.m. ai sensi dell'art. 370 c.p.p., non è atto idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non rientrando nel novero degli atti, produttivi di tale effetto, indicati nell'art. 160 comma 2 c.p. e non essendo questi ultimi suscettibili di ampliamento per via interpretativa, stante il divieto di analogia "*in malam partem*" in materia penale>>. Detto principio era stato ribadito dalla Suprema corte (Sez. IV, 10 luglio 2003, n. 37476), seppure, più recentemente ed in seguito, non accolto dalla Terza sezione della Corte con la decisione del 18 marzo 2014, n. 18919, secondo cui <<l'invito a presentarsi rivolto dal p.m. all'indagato per rendere l'interrogatorio ha efficacia interruttiva della prescrizione del reato, anche se all'interrogatorio abbia poi proceduto un ufficiale di polizia giudiziaria all'uopo delegato dal p.m.>>.

Effetti sui termini di prescrizione della sospensione e della interruzione

Con le modifiche al comma I dell'art. 161 c.p., il legislatore ha inteso operare

un coordinamento tra le novità introdotte in seno al comma 2 dell'art. 159 c.p. e l'immutato testo del comma 1 dell'art. 160 c.p.; quest'ultimo, infatti, già prevedeva che <<il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna>>.

Da quanto in precedenza illustrato, il novellato art. 159 c.p., dispone che la sentenza di condanna, pronunciata in primo od in secondo grado di giudizio, logicamente se impugnata, sospende il decorso del termine di prescrizione per un periodo di un anno e sei mesi, nel caso in cui non venga riformata con una pronuncia di proscioglimento ovvero di nullità ai sensi dell'art. 604, commi 1, 4 e 5.bis c.p.p. Orbene, l'attuale comma 1 dell'art. 161 c.p., testualmente prevede che <<l'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. La sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo>>. Il combinato disposto delle due norme, consente di sostenere che l'art. 161 c.p., troverà certa applicazione nell'ipotesi di cui all'art. 587 c.p.p., sugli effetti estensivi dell'impugnazione, ovvero nella <<disciplina simmetrica>> contenuta nell'art. 463 di rito, in caso di opposizione al decreto penale di condanna proposto soltanto da alcuni interessati. Pertanto ed a titolo esemplificativo, se più soggetti hanno concorso nel medesimo reato, la sentenza di condanna interromperà il decorso del termine prescrizionale, che risulterà invece sospeso solo per coloro che hanno proposto impugnazione.

In ultimo, il legislatore ha tenuto conto della lotta alla "mala amministrazione" nell'apportare novità alla disciplina della prescrizione; in tal senso, è stato previsto l'incremento <<della metà>>

del tempo necessario a prescrivere per taluni delitti, quali corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321), corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (artt. 319 e 321), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter e 321), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater), corruzione di persona incarica di un pubblico servizio (artt. 320 e 321), anche se commessi da membri della Corte penale internazionale o degli organi di Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di altri Stati ai sensi dell'art. 322 bis c.p. Analogo aumento del termine di interruzione della prescrizione è stato previsto per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).

Diritto intertemporale

Consapevole dei problemi che si sarebbero posti nel classificare la nuova prescrizione istituito di "diritto sostanziale" ovvero di "diritto processuale", il legislatore con il comma 15 dell'art. 1, l. n. 103/2017, ha, in senso dirimente, testualmente previsto che le norme <<di cui ai commi da 10 a 14 si applicano ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore della presente legge>>. Poiché le illustrate modifiche di legge hanno comportato uno "sfavorevole" incremento dei termini prescrizionali, la richiamata disposizione di legge altro non è che la trasposizione in questa sede del comma 4 dell'art. 2 c.p., chiara espressione della volontà di riconoscere alla nuova prescrizione uno specifico regime di legalità sintomatico della sua natura sostanziale, in contrapposizione alle chiare indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia della Corte Europea con la sentenza Taricco

<<che opta per una visione processualistica dell'istituto>> (DELLA RAGIONE).

**Avvocato presso il Foro di Biella, iscritto nell'Albo dei docenti della Scuola Superiore della Magistratura*



LA MAGGIOR TUTELA DELLA PERSONA OFFESA NEL PROCESSO PENALE DI FABIO RIA*

E' in atto da parte del Legislatore nel nostro ordinamento un lento e graduale cammino di potenziamento dei diritti, delle facoltà e dei poteri della persona offesa vittima di reato nell'ambito del processo penale, con un suo coinvolgimento più diretto e una sua partecipazione maggiore al procedimento, seppur non senza criticità e difficoltà ancora non appianate, in virtù soprattutto della settorialità con cui il Legislatore ha scelto di intervenire nella normativa codicistica.

Gli interventi legislativi sono stati vieppiù dettati dall'applicazione e dal recepimento in Italia di principi sanciti a livello internazionale ed europeo in tema di tutela della persona offesa, fenomeno sollecitato negli ultimi anni dall'allarme sociale provocato dalle varie forme di criminalità violenta via via emergenti (terrorismo, tratta di essere umani, sfruttamento di minori, violenza contro le donne in cui spesso il reato si consuma in contesti dove preesistono

legami affettivi tra la vittima e il suo aggressore, violenza endofamiliare).

Con l'entrata in vigore della L. 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. Riforma Orlando) si sono fatti ulteriori passi avanti nella tutela e partecipazione della persona offesa nel processo penale, sulla scia della applicazione dei principi previsti dalla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del 11 maggio 2011 (ratificata dall'Italia il 27 giugno 2013) e dei successivi provvedimenti legislativi quali la L. n. 119/2013 (c.d. legge sul "femminicidio") ed il d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 (di applicazione della direttiva 2012/29/UE in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato).

La L. 119/2013 (c.d. legge sul "femminicidio"), in applicazione e recepimento della disciplina prevista dalla Convenzione di Istanbul, ha introdotto importanti novità di potenziamento dei diritti della persona offesa nel processo penale, successivamente sviluppate dalla c.d. riforma Orlando. Una delle principali innovazioni introdotte dalla L. 119/2013 è stato il comma 3-bis dell'art. 408 c.p.p., che prevede l'obbligo di notificazione dell'avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa, anche se quest'ultima non ha chiesto di esserne avvisata, quando si procede per delitti commessi con violenza alla persona. E' una novità decisamente importante, che va a tutelare tutta quella schiera di vittime da delitti commessi con violenza alla persona, che nel proporre denuncia o querela non hanno chiesto di essere avvisate in caso di richiesta di archiviazione e che nel caso in cui il Pubblico Ministero avesse formulato richiesta di archiviazione, non

ne avrebbero avuto notizia, non avrebbero potuto proporre opposizione e con ogni probabilità il procedimento sarebbe stato archiviato.

Decisamente importante per questo tipo di procedimenti concernenti delitti commessi con violenza alla persona, è anche l'aumento del termine per poter proporre l'opposizione all'archiviazione. Per questa tipologia di delitti l'originario termine di dieci giorni per proporre l'opposizione era stato innalzato a venti giorni dalla L. 119/2013 ed ora, dal 3 agosto 2017, questo termine è stato esteso a trenta giorni dalla L. 103/2017 (c.d. Riforma Orlando).

Per quanto concerne i reati comuni la L. 103/2017 (riforma Orlando) ha innalzato l'originario termine (assai ristretto) di dieci giorni per proporre l'opposizione, a venti giorni. Era una riforma auspicabile, in quanto l'originario termine di dieci giorni era troppo ristretto per poter svolgere adeguatamente e compiutamente tutte le dovute attività difensive connesse all'esame, studio valutazione e predisposizione di una efficace opposizione alla richiesta di archiviazione.

Si tratta di norme rilevanti, che riconoscono alla persona offesa maggiori garanzie difensive per l'esercizio dei propri diritti, conferendo nello specifico la possibilità di poter esaminare più compiutamente gli atti processuali, valutare con maggior serenità la opportunità o meno di proporre opposizione all'archiviazione, nonché di analizzare con la dovuta ponderazione quali investigazioni richiedere.

Sempre in tema di avviso della richiesta di archiviazione, la L. 103/2017 ha anche introdotto l'obbligo di notifica del predetto avviso alla persona offesa ogniquale volta si procede per il reato di

cui all'art. 624-bis c.p. (furto in appartamento e furto con strappo). Al di là della censura sulla discutibile tecnica normativa casistica e settoriale del Legislatore, va però apprezzato che a fianco dei delitti commessi con violenza alla persona, è stato accostato nell'art. 408 comma 3-bis c.p.p., un delitto contro il patrimonio, quale è la fattispecie dell'art. 624bis c.p., e questo anticipa quanto si dirà *infra* sulla problematica dell'individuazione dei "delitti con violenza alla persona".

Un'altra innovazione di rilievo introdotta dalla L. 119/2013 sono stati gli obblighi di informativa alla persona offesa con riguardo alle misure cautelari, quando si procede per delitti commessi con violenza alla persona. In particolare è stato introdotto il comma 2-bis all'art. 299 c.p.p., che prevede l'obbligo di comunicazione alla persona offesa e ai servizi socio assistenziali dei provvedimenti di revoca o sostituzione della misura cautelare. E' una importante innovazione perché consente alla persona offesa di essere avvisata dei cambiamenti significativi legati alla misura cautelare in essere. La misura cautelare in questi casi, infatti, viene adottata proprio a tutela della incolumità della persona offesa, per impedire potenziali contatti tra indagato e persona offesa, nonché per evitare la reiterazione delle condotte criminose. In caso di caducazione della misura la persona offesa debitamente avvisata potrà adottare tutte le conseguenti determinazioni. Prima dell'introduzione di tale norma, la persona offesa senza alcun preavviso poteva trovarsi improvvisamente nuovamente a contatto con l'autore delle condotte denunciate, con tutte le conseguenze che potevano scaturirne.

Parimenti rilevante è stata anche l'introduzione al comma 3 dell'art. 299 c.p.p. dell'obbligo di notifica alla persona offesa o al suo difensore della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare, a pena di inammissibilità della istanza stessa. L'onere della notificazione è a carico del richiedente, che deve dimostrare al Giudice procedente di aver preliminarmente notificato l'istanza alla persona offesa. Quest'ultima entro due giorni dalla notifica può presentare memorie al Giudice e, quindi, interloquire ed intervenire nel processo decisorio, esponendo al Giudice tutte le proprie ragioni prendendo posizione sulle richieste dell'indagato/imputato. E' una norma importante che consente da un lato alla persona offesa di sapere che è stata chiesta la revoca o la modifica della misura cautelare e dall'altro le consente di partecipare direttamente al processo decisorio, portando a conoscenza del Giudice tutti gli elementi validi per opporsi alla richiesta ed evidenziare la sussistenza di esigenze cautelari. Non è infrequente, infatti, che le richieste di modifica della misura cautelare concernano fatti ed aspetti legati alla vita relazionale dell'indagato e della persona offesa (nei casi ad es. di atti persecutori o di maltrattamenti) di cui il Giudice potrebbe non essere a conoscenza, per quanto precise e puntuali possano essere le indagini. In questi casi ben potrà la persona offesa evidenziare al Giudice nella propria memoria tutti gli elementi e tutte le esigenze cautelari per chiedere di non accogliere la richiesta.

Tutte le innovazioni sin qui illustrate riguardano principalmente i "delitti commessi con violenza alla persona". Questa è la locuzione adottata dal Legislatore. Una problematica di non

poco conto concerne l'individuazione di questo tipo di delitti. Il Legislatore, infatti, non ne dà una definizione, né indica specificatamente di quali fattispecie particolari si tratti, ma lascia all'interprete la loro individuazione e questa operazione non è certo scevra di criticità.

Ancora oggi a distanza di quattro anni dall'entrata in vigore della legge, si registrano casi in cui ad esempio si procede per rapina ed alcuni Giudici (nello stesso procedimento) non ritengono applicabile la normativa in tema di notifica preventiva dell'istanza *ex art. 299 c.p.p.* alla persona offesa, mentre altri, al contrario, la ritengono applicabile, dichiarando inammissibile l'istanza non previamente notificata alla persona offesa dal difensore dell'imputato *ex art. 299 comma 3 c.p.p.*

Tornando all'individuazione dei delitti commessi con violenza alla persona, innanzitutto il Legislatore ha scelto di limitare questa categoria ai soli delitti, escludendo, così, le contravvenzioni dal novero di questa tipologia di reati. La locuzione utilizzata infatti nei provvedimenti legislativi è "delitti commessi con violenza alla persona" e non reati.



Nell'ambito di queste fattispecie sono certamente ricompresi i delitti che prevedono l'utilizzo della violenza fisica e della violenza sessuale. Più problematico è stato, invece, il processo di riconoscimento dei delitti che prevedono l'utilizzo della violenza

psicologica o morale (*stalking*, minacce, maltrattamenti in famiglia con minacce e altri mezzi psicologici, etc). Una parte della giurisprudenza, infatti, ritiene che tali fattispecie non configurino delitti commessi con violenza alla persona, riallacciandosi ad un preesistente orientamento riguardante l'interpretazione dell'art. 649 comma 3 c.p. (cfr. Cass. pen., sez. II, 15 marzo 2005, n. 13694), mentre altra parte della giurisprudenza ritiene pacificamente che anche la violenza psicologica o morale rientri nel novero del concetto di violenza alla persona. Il 16 marzo 2016 è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezione Unite con la sentenza n. 10959 per sancire che "deve intendersi la «violenza alla persona» alla luce del concetto di violenza di genere, quale risulta dalle relative disposizioni del diritto internazionale recepite e del diritto comunitario: quindi comprensivo anche della violenza morale o psicologica." La Suprema Corte ha, quindi, stabilito che nel novero dei delitti commessi con violenza alla persona rientrano anche a pieno titolo quelli realizzati con violenza morale o psicologica. Il caso nasceva da una denuncia-querela per atti persecutori archiviata dal GIP di Milano, senza che si fosse disposta la notificazione dell'avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa *ex art.* 408 comma 3-bis c.p.p. Quest'ultima a mezzo del proprio difensore ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la violazione dell'art. 408 comma 3bis c.p.p. per l'omessa notifica dell'avviso di richiesta di archiviazione in un procedimento per delitto commesso con violenza alla persona quale sarebbe lo *stalking*. Le Sezioni Unite hanno basato la loro decisione sui principi giuridici

pronunciati a livello internazionale sia dalla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del maggio 2011, sia dalla Direttiva 2012/29 UE in materia di diritti, assistenza e protezione della vittima di reato, entrambe recepite ed applicate nel diritto interno italiano. La Convenzione di Istanbul è stata ratificata dall'Italia nel 2013 ed attuata con la L. 119/2013 (c.d. legge sul femminicidio), mentre la Direttiva 2012/29 UE è stata attuata con il d.lgs. 15/12/2015 n. 212. Entrambi i provvedimenti sovranazionali forniscono importanti definizioni di violenza alla persona. La Convenzione di Istanbul all'art. 3 lett. A) definisce la violenza alle donne come: "una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata". La direttiva 2012/29 UE fornisce (premessa n. 17) la nozione di violenza di genere, definendola come "la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere. Può provocare un danno fisico, sessuale o psicologico, o una perdita economica alla vittima. La violenza di genere è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro,

l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i c.d. "reati d'onore". La violenza nelle relazioni strette viene a sua volta definita dalla



Direttiva in esame (premessa n. 18) come "quella commessa da una persona che è l'attuale o l'ex partner della vittima ovvero da un altro membro della sua famiglia, a prescindere se l'autore del reato conviva o abbia convissuto con la vittima. Questo tipo di violenza potrebbe includere la violenza fisica, sessuale, psicologica o economica e provocare un danno fisico mentale o emotivo, o perdite economiche". Si tratta di definizioni che non compaiono nei tradizionali testi normativi di produzione interna, ma che tuttavia, per il tramite del diritto internazionale, sono entrate a far parte dell'ordinamento nazionale e influiscono sulla applicazione del diritto. Le norme convenzionali recepite attraverso legge di ratifica sono infatti sottoposte, anche alla luce del comma 1 dell'art. 117 Cost., all'obbligo di interpretazione conforme, che impone, ove la norma interna si presti a diverse interpretazioni o abbia margini di incertezza, di scegliere quella che consenta il rispetto degli obblighi internazionali.

Da qui la decisione delle Sezioni Unite di ricomprendere anche la violenza psicologica o morale nel novero della violenza alla persona, essendo tale tipo di violenza ricompreso esplicitamente

nelle definizioni di violenza alla persona enucleate dai provvedimenti sovranazionali recepiti dall'Italia.

In virtù di quanto chiarito dalle Sezioni Unite rientrano, quindi, nel novero dei "delitti commessi con violenza alla persona" tutte le fattispecie criminose realizzate con vessazioni psicologiche e morali o con minaccia, come ad esempio lo *stalking*, i maltrattamenti morali o psicologici ed anche la rapina, l'estorsione, la violenza privata quando sono commessi con minaccia alla persona.

Le definizioni formulate in ambito internazionale, come abbiamo visto, sono tuttavia più estese e non riguardano solo i casi di violenza fisica, sessuale e psicologica, ma si spingono anche a considerare il concetto di violenza economica. Sia la Convenzione di Istanbul che la Direttiva 2012/29 UE ricomprendono in queste forme di violenza alla persona anche la violenza di natura economica.

Attenendosi, quindi, ai principi pronunciati a livello internazionale e in virtù della loro applicazione nell'ordinamento interno, essendo stati ratificati e recepiti dalla Italia, tutta la normativa concernente i delitti commessi con violenza alla persona dovrebbe necessariamente essere estesa anche alle fattispecie realizzate con violenza economica, come potrebbero essere i delitti di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.), di violazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile (art. 12 sexies L. 898/70), di danneggiamento (art. 635 c.p.), di furto e a maggior ragione di rapina, estorsione, etc.

Come già anticipato, la L. 103/2017 (Riforma Orlando) ha introdotto nell'art. 408 comma 3-bis c.p.p. a fianco dei delitti commessi con

violenza alla persona, anche la fattispecie di furto in appartamento e furto con strappo *ex art.* 624-bis c.p., tra i reati per i quali è obbligatorio l'avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione. Dunque il Legislatore nazionale ha introdotto esplicitamente nella predetta norma un reato contro il patrimonio e quindi realizzato con violenza economica. Forse è un primo passo nell'estensione della predetta normativa anche ai reati realizzati con violenza economica, come già previsto dalle norme internazionali.

Chiaramente l'estensione dell'applicazione della normativa ai delitti commessi con violenza economica è lasciato ora all'interprete e quindi alle decisioni della giurisprudenza. Certo se è dovuta intervenire la Suprema Corte a Sezioni Unite per chiarire che la violenza psicologica è violenza alla persona, l'eventuale estensione del concetto anche alla violenza economica non sarà facile.



Ulteriori novità non certo meno importanti a tutela e rafforzamento dei diritti della persona offesa sono state introdotte dalla L. 119/2013, quali: la previsione dell'arresto obbligatorio in flagranza per il reato di maltrattamenti e atti persecutori; l'introduzione della misura precautelare dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare ad opera della polizia giudiziaria anche solo previa autorizzazione telefonica del P.M. (art.

384 bis c.p.p.); possibilità di intercettazioni telefoniche o ambientali anche per il reato di atti persecutori; introduzione degli obblighi di comunicazione alla persona offesa delle ordinanze applicative delle misure cautelari *ex art.* 282-bis (allontanamento dalla casa familiare) e 282-ter c.p.p. (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa); la modifica della norma relativa alla misura cautelare degli arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.), valorizzando le esigenze di tutela della persona offesa; l'introduzione dell'aggravante comune del nuovo art. 61 n. 11-quinquies c.p. per aver commesso il fatto in presenza o in danno di un minore o in danno di una donna in stato di gravidanza; la previsione della comunicazione obbligatoria al Tribunale per i Minorenni, *ex art.* 609-decies comma 2 c.p., quando si procede per i reati di maltrattamenti, atti persecutori e violenza sessuale aggravata commessa in danno di minori o dal genitore di minorenne contro l'altro genitore, ai fini del giudizio sull'affidamento dei figli o della decadenza dalla responsabilità genitoriale; introduzione dell'obbligo di notifica alla persona offesa dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari *ex art.* 415-bis c.p.p. per i reati di maltrattamenti e atti persecutori (non si capisce perché il Legislatore sia intervenuto solo con riferimento a questi due tipi di reati e non abbia invece esteso la norma a tutti i reati; è auspicabile, infatti, che l'avviso di conclusione delle indagini possa e debba essere notificato alla persona offesa sempre, al fine di realizzare un effettivo contraddittorio e una piena conoscenza degli atti e del procedimento anche alla persona offesa, quando le indagini sono

conclude); l'introduzione di una modalità protetta dell'audizione della vittima in dibattimento (art. 498, comma 4 *quater* c.p.p.) per reati sessuali, maltrattamenti, tratta di persone, riduzione in schiavitù, prostituzione e pornografia minorile, stalking; la previsione di disposizioni acceleratorie dei processi: durata massima della fase delle indagini preliminari di 1 anno (per reati *ex artt.* 572, 612-bis c.p.) e precedenza nella formazione dei ruoli d'udienza e di trattazione dei processi (per reati *ex artt.* 572, 612-bis c.p. e reati sessuali); estensione in deroga ai limiti di reddito del diritto all'accesso al Patrocinio a Spese dello Stato alla persona offesa per i delitti *ex artt.* 572, 612-bis, 583-bis c.p., diritto che era in precedenza previsto per i soli reati sessuali; introduzione dell'obbligo di fornire alla persona offesa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio ed in particolare nella zona di residenza.

Il D.lgs. 15/12/2015 n. 212, in applicazione della Direttiva 2012/29/UE in materia di diritti, assistenza e protezione della vittima di reato ha, poi, introdotto nel codice di procedura penale l'art. 90bis che disciplina tutti gli avvisi e le informazioni da fornire alla persona offesa al primo contatto con l'autorità procedente, sui propri diritti e facoltà.

La L. 103/2017 (Riforma Orlando), entrata in vigore il 3 agosto scorso, ha da ultimo introdotto altre novità a tutela della persona offesa, in applicazione dei principi sanciti dalla già citata Direttiva 2012/29 UE.

Con riguardo ai diritti informativi si è anzitutto riconosciuto alla persona offesa il diritto di chiedere all'autorità procedente informazioni relative allo stato del procedimento, senza

pregiudizio del segreto investigativo, una volta che siano decorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia o della querela (art. 335 comma 3-ter c.p.p.). Coerentemente, si è inserito nella comunicazione sui diritti della persona offesa di cui all'art. 90-bis c.p.p. l'avviso della «facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3-ter». Affinchè questa integrazione informativa abbia un senso, è evidente che deve avere un contenuto ulteriore e diverso rispetto alla certificazione che già la persona offesa può avere ai sensi dell'art. 335 comma 3 c.p.p. La certificazione «ordinaria» ha ad oggetto un'indicazione della segreteria sulla materiale pendenza del fascicolo, sulla qualificazione giuridica del fatto e sulle generalità dell'indagato. La novità introdotta deve prevedere ovviamente qualcosa di più: la persona offesa ha diritto di sapere lo «stato del procedimento», conseguentemente va dettagliato se siano o no ancora in corso le indagini preliminari, se il P.M. si sia determinato rassegnando le sue conclusioni, etc. E' allora da ritenere che la persona offesa abbia diritto ad essere notiziata anche delle eventuali determinazioni interlocutorie (ad es. richiesta di proroga del termine delle indagini, richiesta di incidente probatorio, trasferimento del fascicolo per competenza territoriale, etc.). L'unico limite che può opporsi al diritto di conoscenza è ovviamente quello del segreto investigativo, per cui determinate attività «sensibili» non potranno essere rivelate, a pena di recare pregiudizio alle indagini ed alla stessa persona offesa (ad es. richieste cautelari, intercettazioni, perquisizioni). La comunicazione che riporta, quindi, lo stato del procedimento potrebbe sostanzialmente nell'informare che sono

ancora in corso le indagini, oppure che è stato emesso avviso di conclusione indagini *ex art.* 415-bis c.p.p., che è stata presentata richiesta di archiviazione, che è stata fissata udienza preliminare o dibattimentale di citazione diretta a giudizio, che il procedimento è stato trasferito per competenza ad altro Tribunale, etc. Va aggiunto che la sussistenza del segreto investigativo sarebbe l'unica ragione che potrebbe impedire di comunicare alla persona offesa lo stato del procedimento, anche quando si riferisse ad uno dei delitti *ex art.* 407 comma 2 lett. A) c.p.p. Il nuovo comma 3-ter dell'art. 335 c.p.p., infatti, è norma speciale rispetto alla previsione generale di cui al precedente comma 3, laddove la certificazione è esclusa nei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'art. 407 comma 2 lett. A) c.p.p., con la conseguenza che il diritto di informazione in favore della persona offesa non solo è prevalente, ma trova la sola unica eccezione nella esigenza di tutela del segreto investigativo, ove sussistente. Quindi la persona offesa avrebbe diritto a conoscere lo stato del procedimento anche se si procede *ex art.* 407 comma 2 lett. A) c.p.p.

Sono apprezzabili le novità introdotte nel codice di rito a tutela della persona offesa negli ultimi anni ed è indubbio che è in atto un processo di rafforzamento dei suoi diritti e del suo ruolo nel processo penale, ma si potrebbe fare ancor di più iniziando a coordinare le norme già esistenti per cui il Legislatore ha operato interventi settoriali e casistici con previsioni normative inerenti solo a singoli reati, estendendole a categorie criminose più ampie e meno settoriali. Si auspica un intervento in tal senso.



**BREVE RIASSUNTO DELLO
STATO DELLA
GIURISPRUDENZA IN
MATERIA DI COLTIVAZIONE
CASALINGA DI PIANTE DI
CANNABIS IN RELAZIONE
ALLA CATEGORIA
DELL'OFFENSIVITA'
DI FRANCO GIARDINO ROCH***

L'art. 73 D.P.R. 309/90 punisce fra altre, la condotta di chiunque coltiva senza autorizzazione piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti o psicotrope, tale previsione ha dato luogo a due principali riflessioni critiche in giurisprudenza: una relativa alla affermata rilevanza penale della condotta di coltivazione anche se finalizzata all'uso personale in stridente contrasto con la rilevanza meramente amministrativa della condotta di detenzione ad uso personale sancita dall'art. 75 del D.P.R., l'altra, relativa al momento in cui il fatto debba ritenersi penalmente rilevante con riferimento allo sviluppo e modalità della condotta in relazione al principio di offensività in concreto che si traduce nell'accertamento dell'effettiva idoneità della sostanza ricavata dalla coltivazione a produrre l'effetto drogante.

Riguardo al primo problema la Corte Costituzionale è stata più volte chiamata a pronunciarsi sulla conformità al dettato costituzionale della richiamata disparità di trattamento fra condotta di detenzione per uso personale e condotta

di produzione-coltivazione finalizzata al consumo personale. Di recente è tornata sull'argomento con sentenza n. 109 del 2016 su questione di legittimità sollevata dalla Corte D'Appello di Brescia con riferimento all'art. 75 del DPR 309/90 nella parte in cui esclude, secondo un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità da ritenersi diritto vigente, che, tra le condotte suscettibili di sola sanzione amministrativa vi sia quella della coltivazione finalizzata al consumo personale, in relazione ai principi di ragionevolezza, uguaglianza e offensività (artt. 3, 13 co II, 25 co II e 27 co III Cost.).



Quindi la corte remittente lamenta la violazione del principio di eguaglianza perché vi sarebbe un'ingiustificata e irrazionale disparità di trattamento fra chi detenga per uso personale sostanza precedentemente coltivata in proprio e chi venga invece colto mentre ha in atto la coltivazione benché finalizzata al consumo personale e lamenta la violazione del principio di offensività perché, ci si trova di fronte ad una condotta non potenzialmente idonea ad alimentare il mercato e la diffusione dello stupefacente e che pertanto non lede né mette in pericolo il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice ovverossia la tutela della salute pubblica della sicurezza e dell'ordine pubblico nonché del "normale sviluppo delle giovani generazioni". La Corte Costituzionale ribadisce nella citata sentenza per l'ennesima volta l'infondatezza della questione sulla base di alcune considerazioni.

La coltivazione rientrerebbe in una di quelle condotte (*coltiva, fabbrica, produce, estrae raffina*) apparentemente neutre che tuttavia hanno la capacità di accrescere la quantità di stupefacente esistente e circolante agevolandone così indirettamente la diffusione tale attitudine conferisce a tale condotta il carattere dell'offensività e ciò varrebbe a giustificare la disparità di trattamento rispetto alla mera detenzione e dalle altre condotte neutre a carattere non produttivo.

Quanto al profilo della lamentata irragionevolezza in relazione alla disparità di trattamento rispetto alla mera detenzione viene disatteso in quanto ritenuto fondato su di una premessa errata ossia che la detenzione per uso personale dello stupefacente autoprodotta renda non punibile la condotta della coltivazione rimanendo il precedente illecito penale assorbito nel successivo illecito amministrativo. Secondo la Corte Costituzionale invece è l'illecito amministrativo a rimanere, al limite, assorbito nell'illecito penale.

Deve però sottolinearsi il richiamo operato dalla Corte al necessario ricorso al canone ermeneutico dell'offensività in concreto nel momento interpretativo e applicativo ad opera del giudice di merito.

Riguardo al secondo problema, si erano andate delineando nella giurisprudenza della cassazione due orientamenti principali. Uno distingueva la coltivazione domestica per uso personale dalla coltivazione in senso tecnico agrario ritenendo quindi penalmente irrilevante la prima. L'altro filone, più rigorista, riteneva punibile la coltivazione anche casalinga finalizzata al consumo personale sul presupposto della idoneità in astratto della condotta ad accrescere il pericolo di circolazione

e di diffusione delle sostanze stupefacenti e ad attentare quindi al bene della salute pubblica incrementando anche potenzialmente la massa dello stupefacente circolante.

A comporre tale contrasto intervengono le **Sezioni Unite con la sentenza nr. 28605 del 24/04/2008** che si cita in

massima qui di seguito: "la condotta di coltivazione di piante da cui sono estraibili i principi attivi di sostanze stupefacenti integra un tipico reato di pericolo presunto, connotato dalla necessaria offensività della fattispecie criminosa astratta.

In ossequio, però, al principio di offensività inteso nella sua accezione concreta, spetterà al giudice verificare se la condotta, di volta in volta contestata all'agente ed accertata, sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico protetto, risultando in concreto inoffensiva.

La condotta è "inoffensiva" soltanto se il bene tutelato non è stato leso o messo in pericolo anche in grado minimo (irrilevante, infatti, è a tal fine il grado dell'offesa), sicché, con riferimento allo specifico caso in esame, la "offensività" non ricorre soltanto se la sostanza ricavabile dalla coltivazione non è idonea a produrre un effetto stupefacente in concreto rilevabile". La S.C. Quindi da un canto accoglie la tesi più rigorista dell'irrelevanza della destinazione ad uso personale trattandosi di reato di pericolo astratto d'altro canto però impone la verifica da parte del giudice di merito sulla offensività in concreto come sopra specificata.

La predetta sentenza dunque, richiamandosi in particolare alla sentenza n. 360 del 1995, della Corte Costituzionale, ha richiamato il principio di offensività in forza del quale non è concepibile un reato senza offesa ("nullum crimen sine iniuria")

secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, opera su due piani. Quello della previsione normativa, sotto forma di precetto rivolto al legislatore di prevedere fattispecie che esprimano in astratto un contenuto lesivo, o comunque la messa in pericolo, di un bene o interesse oggetto della tutela penale (offensività in astratto) e quello dell'applicazione giurisprudenziale (offensività in concreto), quale criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice, tenuto ad accertare che il fatto di reato abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene o l'interesse tutelato" Nella specie la citata sentenza Di Salvia pur demandando al giudice di merito l'accertamento di una effettiva offensività concreta della condotta ha tuttavia precisato che tale offensività può essere esclusa soltanto laddove il bene tutelato non sia stato leso o messo in pericolo neppure in grado minimo e cioè per quanto attiene alla materia in oggetto quando la sostanza ricavabile dalla coltivazione non è idonea a produrre un effetto stupefacente in concreto rilevabile.

Orientamenti giurisprudenziali dal 2008. La giurisprudenza di cassazione ha costantemente cercato di dare concretezza al principio di offensività della condotta e questo sforzo ha prodotto una messe di pronunce e diversi filoni.

OFFENSIVITA' ED ESIGUITA' DEL PRINCIPIO ATTIVO.

Cassazione penale, sez. IV, n. 25674 del 17/02/2011 ha riconosciuto a fronte delle oggettive circostanze del fatto e della modestia dell'attività posta in essere (coltivazione domestica di una piantina posta in un piccolo vaso sul terrazzo di casa, contenete un principio attivo di mg. 16), una condotta del tutto

inoffensiva dei beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice.

Cassazione penale, sez VI, n. 5254 del 10/11/2015: "ricorre la assenza di offensività per quelle condotte che dimostrino tale levità da essere sostanzialmente irrilevante l'aumento di disponibilità di droga e non prospettabile alcuna ulteriore diffusione della sostanza.

Ovvero, a fronte della realizzazione della condotta tipica, che è la coltivazione di una pianta conforme al "tipo botanico" e che abbia, se matura, raggiunto la soglia di capacità drogante minima, il giudice potrà e dovrà valutare se la condotta stessa sia del tutto inidonea alla realizzazione della offensività in concreto. L'ambito di tale riconoscibile inoffensività è, ragionevolmente, quello del conclamato uso esclusivamente personale e della minima entità della coltivazione tale da escludere la possibile diffusione della sostanza producibile l'ampliamento della coltivazione".

Merito della citata sentenza è altresì di avere delineato la distinzione tra inoffensività e tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis c.p.: "l'art. 131 bis c.p., non si pone affatto in rapporto con la situazione qui in esame in quanto tale disposizione è applicabile in presenza di un reato perfezionato in tutti i suoi elementi, compresa, quindi, l'offensività. Il presupposto della norma è che l'offesa al bene vi sia effettivamente stata ma che questa sia, nel caso concreto, di minima consistenza e quindi, "irrilevante". La disposizione dell'art. 131 bis c.p., non ha alcuna applicabilità nel caso in cui l'offesa manchi del tutto".

Cassazione penale, sez IV, n. 3787 del 19/01/2016: La punibilità per la coltivazione non autorizzata di piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti va esclusa soltanto se il giudice ne

accerti l'inoffensività "in concreto" ovvero quando la condotta sia così trascurabile da rendere sostanzialmente irrilevante l'aumento di disponibilità della droga e non prospettabile alcun pericolo di ulteriore diffusione di essa, restando in tal senso non sufficiente l'accertamento della conformità al tipo botanico vietato (Sez. 4, n. 3787 del 19/01/2016, Festi, Rv. 265740; Sez. 6, n. 8058 del 17/02/2016, Pasta, Rv. 266168). ...Nella fattispecie, oggetto dell'impugnata sentenza di non luogo a procedere (art. 425 c.p.p. e ss.) è la coltivazione di una unica pianta di canapa indiana, curata in vaso e posizionata su un terrazzo di abitazione collocata in contesto urbano, evidenze che obiettivamente escludono che da detta coltivazione possa derivare quell'aumento nella disponibilità della sostanza stupefacente e quel pericolo di ulteriore diffusione che sono gli estremi integrativi della offensività e punibilità della condotta ascritta.



Un altro orientamento si rivela critico nei confronti della proiezione nel futuro della verifica dell'offensività, in polemica con le pronunce che affermano la sussistenza del reato sulla base di un giudizio prognostico di idoneità della coltivazione a giungere a maturazione in un momento successivo a quello dell'accertamento.

Cassazione penale, sez. VI, n. 2618 del 21/10/2015: "Con riferimento alla coltivazione, questo tipo di verifica (la verifica dell'offensività concreta della condotta) deve essere rivolta ad accertare la potenziale lesività delle piantine, ma avendo riferimento

all'attualità, non alla futura ed eventuale capacità di mettere in pericolo il bene tutelato. In altri termini, la condotta di coltivazione, per essere punita, deve essere in grado in concreto di mettere in pericolo la salute pubblica e ciò può accadere se la pianta ha una effettiva e attuale capacità drogante".

Cassazione penale, sez. VI, n. 8058 del 17/02/2016: che riafferma il dovere di accertare l'offensività in concreto della condotta in relazione all'effettiva ed attuale capacità della sostanza ricavata o ricavabile a produrre un effetto drogante e come concreto pericolo di aumento della disponibilità dello stupefacente e di ulteriore diffusione dello stesso.

Si rileva anche un orientamento in senso contrario come ad esempio **Cassazione penale, sez. III, n. 21120 del 31/01/2013** ha affermato l'irrilevanza del mancato completamento del ciclo di maturazione e la punibilità della coltivazione di 24 piante di canapa indiana "non ancora giunte a maturazione", constatandone le dimensioni.

La sentenza, peraltro, espressamente ribadisce che non è configurabile il reato di coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti nel caso in cui la condotta sia assolutamente inidonea (irrilevante essendo il grado dell'offesa) a ledere i beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice, precisando, però, che tale assoluta inidoneità della condotta non può dipendere da circostanze occasionali e contingenti quali la mancata produzione di sostanza stupefacente a causa della non maturazione della piantagione, magari per l'intervento tempestivo da parte della polizia giudiziaria.

OFFENSIVITA' ED INEFFICACIA DROGANTE DELLA SOSTANZA.

Cassazione Penale, Sez. VI, n. 6928 del 13/12/2011 ha affermato, in generale, che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 73 del d. P.R. n. 309 del 1990, è necessario dimostrare, con assoluta certezza, che il principio attivo contenuto nella dose destinata allo spaccio, o comunque oggetto di cessione, sia di entità tale da poter produrre in concreto un effetto drogante.

Sviluppando lo stesso principio, **Cassazione Penale, Sez. III, n. 47 670 del 09/10/2014 e Sez. IV, nr. 21814 del 12/05/2010** hanno affermato, ancora in tema di inoffensività, che il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile anche in relazione a dosi inferiori a quella media singola di cui al D.M. 11 aprile 2006, con esclusione soltanto di quelle condotte afferenti a quantitativi di sostanze stupefacenti talmente minimi da non poter modificare, neppure in maniera trascurabile, l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore.



DETENZIONE DI SEMI

La Corte di Cassazione ha affrontato e risolto anche il tema della detenzione di semi della pianta di cannabis o di altra da cui possano ricavarsi sostanze stupefacenti risolvendolo nel seno dell'irrilevanza sia della semplice detenzione che della cessione o offerta in vendita.

Cassazione Penale, Sez. VI, n. 41607 del 19/06/2013 esclude la rilevanza penale di tale semplice detenzione, trattandosi di **atto preparatorio non punibile**, da cui non può desumersi l'effettiva destinazione dei semi.

Cassazione Penale, Sez. UN, n. 47604 del 18/10/2012, "la mera offerta in vendita di semi di pianta dalla quale siano ricavabili sostanze stupefacenti non è penalmente rilevante, configurandosi come atto preparatorio non punibile perché non idoneo in modo inequivoco alla consumazione di un determinato reato, non potendosi dedurne l'effettiva destinazione dei semi".

Concludendo, si potrebbe affermare che ad oggi e in assenza di un, forse opportuno, intervento del legislatore, la coltivazione anche casalinga di cannabis è allo stato punita a i sensi dell'art 73 del DPR 309/90 a meno che non sia di entità così modesta da non consentire l'estrazione di una quantità di sostanza stupefacente sufficiente a determinare nell'assuntore un qualunque effetto stupefacente anche di grado modestissimo.

**Magistrato onorario presso il Tribunale di Torino,
avvocato presso il Foro di Biella*

L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO IN FORMA ASSOCIATA: LE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI, CONSIDERAZIONI DI DIRITTO TRIBUTARIO DI STEFANO FERRI*

E' sempre più diffusa tra i Colleghi l'esigenza di svolgere la professione in forma associata anche per condividere i sempre maggiori costi di studio e

organizzativi; in tale ottica gli studi assomigliano sempre più a vere e proprie strutture imprenditoriali, superando in parte la dicotomia classica tra professionista e imprenditore, sempre più simili nella necessità di capitali per iniziare e condurre l'attività. Proprio in tale ottica e per risolvere queste problematiche il legislatore ha introdotto nell'ordinamento le Società Tra Professionisti (di seguito anche, in breve, STP) con la Legge 12 novembre 2011 n. 183, che consente, anche per attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico (compresa quella di Avvocato), l'adozione dei modelli societari della società semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice, cooperativa a responsabilità limitata ovvero per azioni.

Tra i molteplici elementi che orientano i professionisti ad optare per la STP rispetto ad altre forme associative (tra le quali la consolidata associazione professionale di cui alla Legge 1089/1939) assume rilievo l'aspetto fiscale, visto che l'introduzione del veicolo societario ha fin da subito fatto sorgere il dubbio se quello prodotto dalle citate società tra professionisti dovesse essere classificato come reddito di lavoro autonomo ovvero reddito d'impresa; non si tratta di una valutazione astratta, visto che l'una o l'altra soluzione comporta notevoli differenze sulla determinazione del risultato economico di esercizio, sull'applicazione della ritenuta fiscale e sul calcolo della base imponibile IRAP.

La dottrina si è subito divisa sul tema: tra le prime voci autorevoli vi è l'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che, con la Circolare n. 34/IR del 19/9/2013 analizzava i parallelismi tra il nuovo istituto giuridico e le società di

ingegneria nonché le società tra avvocati.

Dopo approfondita analisi l'Istituto, prendendo le mosse da un disegno di legge all'epoca giacente al Senato, concludeva che, qualora fosse quella la soluzione adottata dal legislatore, l'utile attribuito per trasparenza ai soci professionisti sarebbe da classificarsi quale reddito di lavoro autonomo, con l'unica eccezione dei soci finanziatori che lo avrebbero dichiarato nel novero dei redditi d'impresa.



L'orientamento è successivamente variato in quanto la materia è stata approfonditamente esaminata anche dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Normativa a seguito di interpello di contribuente dell'Emilia Romagna al quale, con risposta n. 954-93/2014 del 08 maggio 2014, veniva reso noto che *“Dette società professionali non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del libro V del codice civile e, pertanto, sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto, salvo le deroghe ed integrazioni previste dalla disciplina speciale contenuta nella legge n. 183 del 2011 e nel regolamento attuativo. Ne consegue che anche per le s.t.p. trovano conferma le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del TUIR, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 73, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d'impresa.”* La conclusione è che non rileva, sotto il

profilo fiscale, l'esercizio di attività professionale e risulta determinante l'operare in veste giuridica societaria: i redditi da STP sono quindi redditi d'impresa ex art. 81 del Testo Unico Imposte sui Redditi.

Coerentemente tale qualificazione ha rilievo anche nella determinazione dell'IRAP.

Stante la natura di reddito d'impresa, l'Agenzia conclude che i compensi relativi alle prestazioni rese dalla STP non sono soggetti alla ritenuta d'acconto di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 600/1973.

Data l'autorevolezza della fonte e le ottime argomentazioni esposte, la miglior dottrina si allineava immediatamente a tali considerazioni, anche perché solo qualche mese dopo, a seguito di richiesta da parte dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trento, sempre la Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate, con consulenza giuridica del 16 ottobre 2014 n. 954-55/2014, ribadiva tali concetti. Infatti veniva fatto rilevare come elemento determinante per la classificazione dei redditi delle società tra professionisti la struttura societaria prescelta, che comporta che il reddito complessivo delle società in nome collettivo, in accomandita semplice, delle cooperative, delle società per azioni ed a responsabilità limitata ha sempre natura di reddito d'impresa, anche se l'oggetto dell'attività è professionale e regolamentata nel sistema ordinistico (quale quella di Avvocato); si ribadiscono quindi le già esposte considerazioni in materia IRAP e di inapplicabilità della ritenuta d'acconto ex art. 25 D.P.R. 600/73.

Dopo tale duplice presa di posizione ministeriale sono state rimosse tutte le perplessità circa la natura dei redditi da STP, anche perché successivamente altre autorevoli voci, con

argomentazioni ben fondate, hanno ulteriormente chiarito che è questa la soluzione più in linea anche con altre fattispecie analoghe: a titolo esemplificativo è stato sollevato il parallelo con le società di capitali che svolgono attività agricole, per le quali la qualificazione soggettiva prevale su quella oggettiva.

In conclusione, ritenendo ormai pacifico che le società tra professionisti producono reddito d'impresa, per la determinazione del reddito si applica il criterio di competenza e non quello di cassa: quindi i costi e i ricavi sono rilevanti nel periodo di imposta a cui si riferiscono indipendentemente dal momento in cui i pagamenti si verificano e non, come previsto dal principio di cassa, si ricomprendono nella determinazione del reddito solo i costi e i ricavi per cui ci sia stata manifestazione finanziaria. Tale aspetto dovrà essere tenuto in ottima considerazione prima di scegliere il veicolo societario, soprattutto per gli avvocati che hanno tempi di riscossione non brevi che rischiano concretamente di versare imposte prima di aver percepito diritti e onorari. D'altro lato però, come detto, il reddito d'impresa non prevede l'applicazione della ritenuta fiscale, sovente un problema per gli studi in quanto può costituire posizioni di credito d'imposta, anche rilevanti, qualora la ritenuta operata dai clienti sia superiore alle imposte dovute.

**Avvocato e commercialista in Reggio Emilia*



L'IMPUGNAZIONE DEL LODO ARBITRALE: CASI E MATERIALE DELLA CAMERA ARBITRALE DEL PIEMONTE DI VITTORIO CRESTA*

Cenni introduttivi

La Camera Arbitrale del Piemonte, oggi presieduta dall'Avv. Carlo Pavesio del Foro di Torino, amministra da oltre 20 anni procedure di arbitrato c.d. amministrato ai sensi del Regolamento arbitrale proposto, per gestire liti di impresa nei settori commerciale e societario, anche internazionali.

La Camera Arbitrale del Piemonte opera all'interno di Unioncamere Piemonte (espressione di tutte le Camere di commercio piemontesi), con lo scopo – riconosciuto dalla Legge istitutiva delle Camere di commercio - di gestire le procedure di arbitrato c.d. amministrato per le liti d'impresa e diffondere la cultura dell'arbitrato, operando in sinergia con gli Ordini Professionali piemontesi di Avvocati, Notai e Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Nella Giunta Esecutiva della Camera Arbitrale, competente ad effettuare le nomine degli organi arbitrali, siedono i nove membri rappresentanti delle tre categorie professionali, anche a livello regionale, degli Avvocati, Notai e Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del Piemonte nonché del sistema camerale piemontese. Il Regolamento vieta ai membri della Giunta Esecutiva (ed ai loro associati/collaboratori di studio e/o ai

componenti degli organi delle Camere di commercio aderenti e dell'Unioncamere Piemonte e/o ai loro dipendenti e/o stabili collaboratori), di assumere incarichi di Arbitro dalla Camera Arbitrale del Piemonte nelle procedure amministrative. La Camera Arbitrale del Piemonte è un modello unico in Italia di sinergia operativa con tutti gli Ordini delle tre categorie professionali piemontesi. Nel Febbraio 2014 è stata sottoscritta una Convenzione tra la Camera Arbitrale, Unioncamere Piemonte e tutti gli Ordini Professionali piemontesi di Avvocati, Notai e Dottori Commercialisti al fine di formalizzare la loro stretta sinergia operativa per promuovere la valorizzazione delle competenze professionali, in particolare in sede di nomina degli Arbitri.

Le procedure arbitrali amministrative dalla Camera Arbitrale sono prevalentemente di tipo societario ed in materia commerciale (appalto privato, immobiliare, affitto d'azienda).

La giurisprudenza arbitrale: cenni in tema d'inammissibilità dell'impugnazione del lodo.

La ricerca costante di un'azione sinergica con i professionisti sono alla base della pubblicazione, da parte della Camera Arbitrale del Piemonte, del Massimario di Giurisprudenza di sentenze di Corte d'Appello di Torino che hanno definito le impugnazioni di lodi arbitrali in materia commerciale e societaria (pubblicazione la cui direzione scientifica e metodologica è stata curata dal Segretario della Camera Arbitrale del Piemonte).

Tale pubblicazione evidenzia i risultati della ricerca e selezione di sentenze (anni dal 2004 al 2011) nella materia commerciale e societaria, effettuate a tal

fine presso la Corte d'Appello di Torino.



Come noto, l'art. 829 Cod. proc. civ. identifica i casi di nullità nei quali è ammessa l'impugnazione di un lodo arbitrale.

Sul punto, nel citato Massimario, App. Torino n. 1238 (I civ., Pres. Griffey, dep. 22/9/2009) secondo cui: *“Contro un lodo rituale non è ammissibile un appello ma unicamente un'impugnazione di legittimità per nullità, a motivi vincolati: ciò significa che l'impugnazione può essere formulata solo deducendo e specificamente argomentando alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 829 c.p.c.* (al contrario, nel caso di specie, parte attrice ha riproposto direttamente ed immediatamente il merito della controversia, alla stregua di un appello vero e proprio, cioè di un'impugnazione di merito a motivi liberi).”

Pare utile ricordare, altresì, la sentenza App. Torino n. 946 (I civ., Pres. Griffey dep. 30/6/2009), che ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione: *“Il giudizio d'impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non anche il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte.*

Non può essere contestata a mezzo dell'impugnazione di nullità del lodo arbitrale la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale, in quanto tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri” (la Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta perché fondata su censure relative al merito della motivazione).

Sul tema, infine, App. Torino n. 1545 (sez. I civile; Pres. Novita', dep. 14 ottobre 2005) pronunciata in un caso di impugnazione per *error in iudicando*: *“Sotto il profilo dell'error in iudicando, il controllo di legittimità sulla decisione arbitrale si conforma ai medesimi limiti logico-giuridici del ricorso per Cassazione, infatti l'esame delle censure di nullità del lodo per violazione delle regole di diritto è limitato, nella fase rescindente, all'accertamento della corretta applicazione da parte degli arbitri delle regole di diritto che si assumano di volta in volta violate senza la possibilità, per la Corte d'Appello investita del gravame, di procedere a un'interpretazione della volontà delle parti diversa da quella accertata dagli arbitri”* (la Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione perché incentrata sul riesame del merito della controversia).

La riserva di impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia e la clausola arbitrale.

Come noto, con la novella introdotta dal D.Lgs. n. 40/2006 si è modificato l'art. 829 Cod. proc. civ. che nell'attuale disciplina prevede che: *“L'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge”*. Tale norma può dunque comportare, nei casi in cui la clausola arbitrale non preveda un'esplicita riserva d'impugnazione del lodo per *error iuris*, l'inammissibilità dell'eventuale impugnazione della pronuncia arbitrale sotto tale profilo.

Al riguardo, nel testo delle due clausole arbitrali proposte dalla Camera Arbitrale del Piemonte non è prevista la riserva d'impugnazione del lodo per *error iuris*: essa è rimessa alla libera valutazione delle parti. Ciò appare coerente con il ruolo della Camera

Arbitrale del Piemonte di attenta autorità di nomina di Arbitri idonei e competenti. Peraltro, in un recente caso di arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale del Piemonte le parti hanno scelto di integrare la clausola arbitrale (modello della Camera Arbitrale del Piemonte) con l'ulteriore finale previsione: “...Il lodo medesimo sarà impugnabile ai sensi dell'art. 829 comma 3 cpc per inosservanza delle regole di diritto relative al merito della controversia.” Ciò con naturale piena compatibilità rispetto al Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte.

Si segnala la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Civ. S.U. n. 9285/2016 dep. 9 Maggio 2016, Presidente Rordorf, Rel. Nappi): l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite della Suprema Corte è stato richiesto per chiarire l'applicabilità dell'art. 829 Cod. proc. civ. - nel testo attuale o precedente -, in un caso radicato dopo l'entrata in vigore della nota riforma del 2006 ma sulla base di una clausola arbitrale statutaria del 2004. L'iniziale impugnazione del lodo societario reso, è stata dichiarata inammissibile dalla Corte d'Appello di Torino (21/02/2012 – Pres. Prat, Est. Salvetti) sulla base della ritenuta applicabilità dell'attuale testo dell'art. 829 Cod. proc. civ.). Il successivo ricorso per Cassazione proposto ha visto la Suprema Corte rimettere gli atti alle Sezioni Unite, con ordinanza del 11 Dicembre 2015 n. 25040.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno criticato la posizione espressa dalla Corte d'Appello di Torino, ritenendo ammissibile l'impugnazione del lodo inizialmente proposta; si è quindi disposta la rimessione degli atti al Giudice di Appello per la valutazione del merito dell'impugnazione.

Impugnazione del lodo e clausole arbitrali poco chiare.

Tra i motivi d'impugnazione di un lodo vi possono essere profili generati dalla redazione poco chiara della clausola arbitrale.

Al riguardo, pare interessante segnalare il caso, tratto dal Massimario della Camera Arbitrale del Piemonte, dell'imprecisa indicazione dell'istituzione arbitrale, deciso da App. Torino n. 1905 Pres. e Rel. GRIFFEY (sez. I civile; sentenza dep. 31 dicembre 2010): “La disposizione dell'art. 832, ultimo comma, c.p.c. [NdR ... Se l'istituzione arbitrale rifiuta di amministrare l'arbitrato, la convenzione d'arbitrato mantiene efficacia e si applicano gli artt. 809 ss. Cod. proc. civ.] non può essere considerata elastica fino al punto da ricomprendere l'ipotesi dell'inesistenza dell'istituzione arbitrale. Non appare ermeneuticamente accettabile estendere il significato di rifiuto della prestazione istituzionale arbitrale fino ad includervi l'ipotesi dell'inesistenza della istituzione che tale rifiuto potrebbe, in ipotesi, manifestare”.

La Corte d'Appello citata ha, quindi, dichiarato la nullità di una clausola arbitrale del seguente tenore: “... Tutte le controversie di cui al presente contratto saranno risolte secondo il regolamento arbitrale nazionale della camera arbitrale nazionale ed internazionale di Torino” [NdR in luogo di Camera Arbitrale del Piemonte], avendo rilevato in essa l'indicazione di un'istituzione arbitrale inesistente.

Il lodo pronunciato in tal caso da un Collegio in arbitrato rituale *ad hoc*, senza inoltrare alcuna richiesta alla Camera Arbitrale del Piemonte in relazione alla nomina dell'organo arbitrale ed all'amministrazione della procedura, è stato quindi dichiarato nullo.

Prospettive

Il punto d'osservazione privilegiato della Camera Arbitrale del Piemonte pone in luce un dato: nell'esperienza pratica in alcuni casi vi sono clausole arbitrali poco chiare perché redatte (i) con un' imprecisa indicazione dell'istituzione arbitrale (come nel caso appena sopra segnalato), e/o (ii) contraddittorie nell'indicare il tipo di lodo (rituale/irrituale) e/o (iii) ambigue nell'indicazione della regola di merito (diritto/equità) da osservarsi dall'organo arbitrale.

L'utilizzo di clausole arbitrali come quelle proposte dalla Camera Arbitrale del Piemonte (infra) potrebbe limitare le possibilità di impugnazione del lodo per profili generati dalla redazione poco chiara della clausola arbitrale:

Clausola per arbitrato amministrato (rapido o ordinario) commerciale - “Qualsiasi controversia derivante dal presente contratto sarà sottoposta ad arbitrato rituale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario di diritto o di arbitrato rapido di equità a seconda del valore, così come determinato ai sensi del Regolamento.”



Clausola arbitrale societaria (per statuti societari) – “Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché tutte le controversie nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad

oggetto la qualità di socio, saranno devolute ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 34, 35 e 36 del D.Lgs. 17/1/2003 n.5. L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido, in conformità con il suddetto Regolamento.”

Pertanto, se la clausola arbitrale fosse, ad avviso della parte attrice, non adeguata alla specifica controversia (es.: previsione di un Collegio Arbitrale, in una causa di modesto valore e non complessa) o ambigua, si potrebbe ricorrere all'istituto previsto dall'art. 1.2 del Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte :

“Qualora manchi l'accordo per arbitrato, la parte che intenda instaurare una delle procedure di arbitrato amministrato può richiedere alla Camera Arbitrale del Piemonte di verificare se la controparte accetti di sottoporre la controversia alla procedura che l'Attore desidera instaurare. In tal caso la segreteria della Camera Arbitrale del Piemonte trasmetterà la richiesta all'altra parte, sollecitandone l'adesione. In caso di mancata accettazione scritta della richiesta entro un termine che, salvo diversa indicazione delle parti, è di trenta giorni, la Camera Arbitrale del Piemonte informerà il richiedente che la procedura non può aver luogo”. La parte attrice può quindi chiedere alla Camera Arbitrale del Piemonte di verificare se la controparte accetti di sottoporre la controversia all'arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale del Piemonte ai sensi del Regolamento, indicando per iscritto gli eventuali correttivi alla clausola arbitrale (per es.: la previsione di un arbitrato rituale amministrato dalla Camera Arbitrale del Piemonte in luogo di un arbitrato ad hoc irrituale) .

**Segretario della Camera Arbitrale del Piemonte, avvocato presso il Foro di Torino (elenco speciale)*



(Nota: la pubblicazione è scaricabile gratuitamente dal sito web <http://www.pie.camcom.it> seguendo il percorso: Home | Arbitrato e mediazione | Camera Arbitrale del Piemonte | L'impugnazione del lodo arbitrale: Massimario di Giurisprudenza della Corte d'Appello di Torino)



Alpha Broker S.p.A.

Corso Europa, 5/7 - 13900 Biella
Tel. 015/8484.71, Fax 015/8493702
Cell. 333/7308444

Cristiana Pasquini
cristianapasquini@alphabroker.it

www.alphabroker.it

www.asigestholding.com



**FONDAZIONE ITALIANA DI
GIUSECONOMIA**



INDICE

POST MORTEM di Fulvio Claudio Ferrari	Pag. 1
UDIENZA PRELIMINARE: FUNZIONE DEFLATTIVA? di Carlo Boggio Marzet	Pag. 2
LE MODIFICHE ALL'ISTITUTO DELLA PRESCRIZIONE DEL REATO di Andrea Conz	Pag. 4
LA MAGGIOR TUTELA DELLA PERSONA OFFESA NEL PROCESSO PENALE di Fabio Ria	Pag. 8
BREVE RIASSUNTO DELLO STATO DELLA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI COLTIVAZIONE CASALINGA DI PIANTE DI CANNABIS IN RELAZIONE ALLA CATEGORIA DELL'OFFENSIVITA' di Franco Giardino Roch	Pag. 13
L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO IN FORMA ASSOCIATA: LE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI, CONSIDERAZIONI DI DIRITTO TRIBUTARIO di Stefano Ferri	Pag. 16
L'IMPUGNAZIONE DEL LODO ARBITRALE: CASI E MATERIALE DELLA CAMERA ARBITRALE DEL PIEMONTE di Vittorio Cresta	Pag. 17



OPEN Dot Com Spa
Società di servizi dei Commercialisti

CAF Do.C. Spa
il CAF dei Commercialisti

LA TUA SQUADRA!

SERVIZI E PRODOTTI

CAF Do.C.: modello 730, servizi assistenziali e previdenziali

Servizi camerali e catastali

Contabilità e dichiarativi

Soluzioni per lo studio e per la clientela

Formazione professionale

Soluzioni per gli Ordini

Sede amministrativa:
Corso Francia, 121 d
12100 Cuneo
tel. 0171 700700
fax 800 136814
www.opendotcom.it

Orario centralino:
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e
dalle 14.30 alle 18.30

L'AVVOC@TO®

ISSN 2531-4769

IL COMMERCII@LISTA®

ISSN 2531-5250

Fondazione Italiana di Giuseconomia
Fondazione dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Biella

Piazza Vittorio Veneto

13900 Biella

Testata iscritta al Registro Stampa del

Tribunale di Biella al n. 576

© tutti i diritti riservati

Direttore responsabile
Domenico Calvelli

Comitato scientifico

Ilaria Capelli, Massimo Condinanzi, Alessandro D'Adda, Paolo Ferrua, Giuseppe Finocchiaro, Mario Gorlani, Paolo Moneta, Giuseppe Porro, Claudio Sacchetto

Coordinatori di redazione

Marco Borgarelli, Valentina Ciparelli, Claudio Viglieno, Ketty Zampaglione

Responsabili scientifici e redattori capo per il diritto tributario telematico, l'informatica giuridica ed il diritto dell'informatica

Fabio Montalcini, Camillo Sacchetto

Redattore capo per il diritto societario
Piero Marchelli

Redattore capo per il diritto processuale tributario
Ernestina Pollarolo

Redattore capo per le procedure esecutive, immobiliari e mobiliari
Gabriele Carazza

Redattori

Valentina Alberta, Christian Aimaro, Mattia Alfieri, Francesco Alosi, Roberto Angelini, Daniela Ardiszone, Elena Maria Balestrini, Andrea Basso, Paolo Basso, Luca Bertagnolio, Silvia Bertorelli, Eva Betti, Alessandra Bocchio, Carlo Boggio Marzet, Marco Borgarelli, Valeria Bozio, Carlo Bozzalla Pret, Egidio Cabras, Giovanni Calvelli, Guya Calvelli, Lorenzo Calvelli, Gabriele Carazza, Rodolfo Caridi, Andrea Carli, Gianfranco Catella Caraffa, Gabriele Carazza, Marco Carrozzino, Angelo Chieppa, Valentina Ciparelli, Maurizio Coda Luchina, Andrea Conz, Andrea Delmastro Delle Vedove, Andrea Destefanis, Alessandro Di Manna, Domenico Duso, Franco Fedeli, Stefania Fontana, Francesca Frojo, Roberta Frojo, Stefano Fulcheri, Raimondo Fulcheri, Stefano Garbaccio Zanat, Gaia Garbellotto, Silvia Gelpi, Gilberto Gerli, Michela Giannini, Franco Giardino Roch, Francesca Giordano, Daniela Giraud, Mirco Girolodi, Marco Graziola, Clelio Grosso, Francesca Grosso, Alessandra Guarini, Sabrina Goffi, Giuseppe La Masa, Eleonora Leone, Michele Lerro, Elena Lionetti, Lina Longhi, Valeria Maffeo, Pietro Magliola, Andrea Maiorana, Marco Manfredi, Piero Marchelli,

Roberto Mattana, Elisabetta Mercandino, Stefania Militello, Fabio Montalcini, Gabriele Moscone, Domenico Monteleone, Stefano Monteleone, Lucia Musso, Andrea Mutti, Stefano Pagani, Graziella Panetta, Andrea Pastorello, Giancarlo Petrini, Carlo Pleitavino, Donatella Poggi, Ernestina Pollarolo, Fabrizio Ponzana, Lorenzo Porro, Massimo Pozzo, Enrica Ramella Valet, Luca Recami, Fabio Ria, Pasquale Rinaldi, Alberto Ritegno, Marco Romano, Domitilla Rossi, Rodolfo Rosso, Camillo Sacchetto, Ilaria Sala, Omar Salvini, Ernesto Schinello, Andrea Sella, Caterina Sella, Gianluca Sella Bart, Marco Sormano, Stefania Tosone, Roberta Trevisiol, Giorgio Triban, Marzia Tucci, Nicoletta Verardo, Chiara Viale, Fanny Vibert, Maurizio Vigato, Claudio Viglieno, Ketty Zampaglione, Luca Zani, Federico Zettel



**Associazione Italiana
Professionisti della
Giustizia Tributaria**

IL COMMERCII@LISTA®

rivista di cultura economica e giuridica



COMITATO SCIENTIFICO



giornale

il Biellese

I contenuti ed i pareri espressi sono da considerarsi opinioni personali degli autori e debbono pertanto ritenersi estranei all'editore, al direttore, alla redazione ed agli organi della testata, che non ne sono in alcun modo responsabili. L'editore non ha alcun rapporto contrattuale con gli autori, che contribuiscono in forma del tutto liberale con l'invio occasionale di propri articoli o lavori. La redazione si riserva di modificare e/o abbreviare. Poiché i contributi ed il lavoro di impaginazione sono effettuati su base volontaria, saranno sempre gradite segnalazioni di eventuali refusi o riferimenti inesatti.



Oltre trent'anni nel settore del risparmio gestito, tra continuità e innovazione.

Nata nel 1983 Sella Gestioni SGR è una delle prime Società di Gestione italiane ad aver lanciato i fondi d'investimento.

Oggi presenta una gamma completa di prodotti e servizi per rispondere adeguatamente alle esigenze degli investitori: fondi comuni di diritto italiano e sicav lussemburghesi, fondo pensione, servizi di advisory per la clientela istituzionale.

Nel rapporto con i nostri investitori ci guidano principi di trasparenza, qualità e professionalità: diamo, infatti, ampia visibilità alle nostre scelte di investimento e alle performance realizzate.

Investiamo in tecnologia per offrire prodotti e servizi in linea con le esigenze dei nostri sottoscrittori: tuteliamo i loro investimenti con sistemi automatizzati di controllo del rischio.

Siamo una SGR al 100% Italiana: siamo vicini ai nostri clienti anche fisicamente; comprendiamo le loro esigenze di investimento, mantenendo una visione globale su tutti i mercati; gestiamo in Italia anche i fondi esteri.

Promuoviamo la diffusione di una cultura finanziaria responsabile e collaboriamo con tutti gli operatori del mercato per implementare le pratiche di sostenibilità ed eticità nel mondo finanziario.

Sella Gestioni SGR è specializzata nella previdenza complementare ed ha istituito e gestisce il Fondo Pensione Aperto EURORISPARMIO al quale possono aderire tutti i lavoratori dipendenti, collaboratori di azienda, lavoratori autonomi e liberi professionisti.



EURORISPARMIO

Il Fondo Pensione Aperto
convenzionato con **UN.I.CO.**

EURORISPARMIO consente a tutti gli Associati di valorizzare i risparmi previdenziali aderendo al Fondo Pensione a condizioni agevolate.

-  Scelta personalizzata dei Comparti o scelta guidata con percorsi predefiniti di allocazione del portafoglio (servizio "Lifecycle").
-  Comparto "GARANZIA INFLAZIONE" che garantisce la restituzione dei capitali versati ed un rendimento minimo, nei casi previsti dal regolamento.
-  Possibilità di aderire direttamente online versando da qualsiasi conto corrente bancario.
-  Condizioni economiche agevolate.
-  Massima trasparenza sotto il profilo di costi e rendimenti.
-  Assistenza e formazione accurata e personalizzata.

Scopri tutti i dettagli sul sito dedicato www.iniziativeprevidenziali.it/unico

EURORISPARMIO è uno strumento di risparmio gestito di tipo previdenziale ed agevolato dal punto di vista fiscale, che consente di aggiungere alla pensione di base un'ulteriore rendita integrativa, con l'obiettivo di mantenere il tenore di vita raggiunto dopo anni di lavoro.

Tutti gli Associati, grazie alla convenzione, possono accedere al Fondo Pensione Aperto Eurorisparmio a condizioni agevolate tempo per tempo vigenti e contare su un'assistenza professionale e gratuita per pianificare un progetto personalizzato di previdenza complementare.

Sella Gestioni offre agli Associati sessioni formative gratuite per approfondire le tematiche della previdenza complementare e sfruttare gli importanti vantaggi fiscali previsti dalla normativa.

Inoltre, in qualità di datori di lavoro, è possibile estendere l'opportunità anche ai propri dipendenti e collaboratori, e contestualmente ottimizzare il costo del personale.

Le agevolazioni sono applicabili anche ai familiari fiscalmente a carico degli Associati aderenti al Fondo.